Ricorso proposto il 22 gennaio 2008 dalla Sunplus Technology Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 15 novembre 2007, causa T-38/04, Sunplus Technology Co. Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-21/08 P)

(2008/C 64/44)

Lingua processuale: l'inglese

Infine, la ricorrente adduce che, in sede in valutazione del rischio di confusione, il Tribunale di primo grado ha erroneamente omesso di prendere in considerazione la categoria di prodotti e servizi di cui trattasi, nonché le circostanze della loro commercializzazione.

Parti

Ricorrente: Sunplus Technology Co. Ltd (rappresentanti: H. Eichmann, G. Barth, U. Blumenröder, C. Niklas-Falter, M. Kinkeldey, K. Brandt, A. Franke, U. Stephani, B. Allekotte, K. Lochner, B. Ertle, C. Neuhierl, S. Prückner, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Sun Microsystems, Inc.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale di primo grado è incorso in errore nell'applicazione e nell'interpretazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (¹), in quanto ha paragonato singole parti dei due marchi senza valutare l'impressione generale da essi suscitata nel consumatore.

Ad avviso della ricorrente, il Tribunale di primo grado ha distorto i fatti e le prove nel momento in cui ha dichiarato che l'emblema parte del marchio richiesto contiene un sole stilizzato piuttosto che il simbolo di una «stella», nonché quando non ha preso in considerazione la lettera «S» nel paragonare l'impressione generale prodotta dai marchi.

La ricorrente afferma altresì che il ragionamento del Tribunale di primo grado è contraddittorio in quanto, al punto 39 della sentenza, esso dichiara che i componenti aggiuntivi creano differenze tra i marchi, ma non tiene conto di tali componenti nella comparazione dei marchi dal punto di vista fonetico.

Ordinanza del presidente della Quarta Sezione della Corte 20 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Metro International GmbH/Haupzollamt di Düsseldorf

(Causa C-245/05) (1)

(2008/C 64/45)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 205 del 20.8.2005.

Ordinanza del presidente della Corte 21 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/I. Günes

(Causa C-296/05) (1)

(2008/C 64/46)

Lingua processuale: l'olandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 296 del 26.11.2005.

⁽¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).